
Avviso pubblico per la sottoscrizione di una convenzione per la realizzazione di corsi di ginnastica per la popolazione anziana residente nel Comune di Rho

Attuazione della deliberazione di Giunta comunale del 26 maggio 2026, n. 93

Sommario

A)	Stato del documento	4
B)	Finalità	4
B.1)	Premessa	4
B.2)	Le azioni	4
B.3)	Scopo specifico dell'Avviso	5
C)	Obiettivi, interventi e destinatari.....	5
C.1)	Obiettivi e interventi	5
C.2)	Modalità di ammissione agli interventi.....	6
C.3)	Destinatari	7
D)	Requisiti di partecipazione.....	7
D.1)	Enti del Terzo Settore Ammessi.....	7
D.2)	Requisiti minimi di partecipazione	7
D.2.1)	Requisiti di ordine generale:	8
D.2.2)	Requisiti tecnico-professionali:.....	8
E)	Fasi e tempi del procedimento.....	8
E.1)	Fasi del procedimento.....	8
E.2)	Responsabilità del procedimento	9
E.3)	Selezione dei soggetti.....	9
E.3.1)	Modalità di partecipazione	9
E.3.2)	Chiarimenti	9
E.3.3)	Istruttoria preliminare	10
E.3.4)	Commissione di valutazione	10
E.3.5)	Svolgimento delle operazioni	13
E.4)	Attività di verifica del progetto e perfezionamento dello schema di convenzione.....	14
E.5)	Convenzione.....	14
F)	Risorse	15
F.1)	Risorse finanziarie	15
F.1.1)	Quote di partecipazione degli utenti	15
F. 1.2)	Costi di gestione a carico dell'Ente del Terzo Settore	15
F.1.3)	Rendicontazione delle attività	16
F.2)	Risorse immobiliari	17
F.2.1)	Strutture per le attività.....	17
F.2.2)	Sede alternativa.....	17
F.3)	Altre risorse	17

G)	Spese e oneri a carico dell'Ente del Terzo Settore	17
H)	Disposizioni in materia di sicurezza	18
I)	Verifiche e controlli.....	19
I.1)	Controlli sui requisiti.....	19
I.2)	Aggiornamento delle informazioni.....	19
I.3)	Cause di risoluzione	19
J)	Controversie	20
K)	Trattamento dei dati	20
K.1)	Trattamento dei dati degli Enti del Terzo Settore	20
K.2)	Trattamento dei dati nell'attuazione	20
L)	Altre informazioni	21
M)	Appendice normativa.....	22
M.1)	Inquadramento	22
M.2)	Le linee guida ministeriali	25

A) Stato del documento

Lo stato del documento in termini di validità e aggiornamento è il seguente:

n. revisione	Data	Descrizione	Riferimento pagine
00	05/06/2026	Prima emissione	Tutte

B) Finalità

B.1) Premessa

Con deliberazione di Giunta comunale del 26 maggio 2026, n. 93 avente ad oggetto: *“Individuazione di un’associazione sportiva dilettantistica o un’associazione di promozione sociale per la sottoscrizione di una convenzione per la realizzazione di corsi di ginnastica per la popolazione anziana residente nel Comune di Rho”* sono stati approvati gli indirizzi politici per la ricerca di un’associazione sportiva dilettantistica o un’associazione di promozione sociale per la sottoscrizione di una convenzione per l’attivazione di interventi in favore della popolazione anziana residente che integrano e completano quelli erogati dall’Amministrazione Comunale.

Con la deliberazione citata l’Amministrazione comunale ha approvato in particolare gli indirizzi, i criteri generali, i requisiti e le modalità di sviluppo della selezione del soggetto con cui sottoscrivere la convenzione.

Questo documento definisce gli obiettivi generali e specifici dell’Amministrazione, i criteri, le modalità di selezione del soggetto con cui sottoscrivere la convenzione.

B.2) Le azioni

La procedura attivata con il presente atto è finalizzata all’individuazione di soggetti con i quali realizzare una serie di interventi sussidiari, consistenti nell’organizzazione e gestione di corsi di ginnastica, finalizzati al mantenimento del benessere psicofisico e alla promozione dell’invecchiamento attivo della popolazione anziana residente.

L’Amministrazione Comunale, con la presente procedura, intende perseguire le seguenti finalità strategiche:

- integrare i servizi di carattere domiciliare già erogati dall’Amministrazione Comunale, quali l’assistenza domiciliare, l’erogazione dei pasti a domicilio, ecc., con ulteriori interventi volti a promuovere il benessere psicofisico della popolazione anziana residente, anche attraverso l’organizzazione di corsi di ginnastica e attività motorie adattate;
- ampliare le opportunità per le persone anziane residenti di vivere nel proprio contesto sociale e relazionale in modo attivo, adeguato e funzionale, favorendo la socializzazione e contrastando situazioni di isolamento;
- promuovere l’associazionismo e la cultura del volontariato nel contesto locale;
- promuovere modalità gestionali dei servizi integrati, condivise e partecipate con i soggetti operanti nella società civile in funzione del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione Italiana;

In sede di candidatura e di presentazione della proposta progettuale, i concorrenti dovranno tenere in debita considerazione tali finalità dimostrandone il perseguimento.

Le attività indicate corrispondono ad una parte delle attività di interesse generale che le Associazioni ed Enti del Terzo Settore possono esercitare ai sensi dell'art. 5 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La peculiarità di questi obiettivi strategici richiede che gli Enti del Terzo Settore selezionati siano particolarmente radicati nel territorio di Rho o che comunque abbiano una buona conoscenza del territorio.

B.3) Scopo specifico dell'Avviso

Scopo principale di questo documento è selezionare un'associazione sportiva dilettantistica o un'associazione di promozione sociale, quali enti del terzo settore, con cui sottoscrivere la Convenzione per l'attivazione di interventi in favore della popolazione anziana residente che integrino e completino quelli erogati dall'Amministrazione Comunale.

L'individuazione dell'organizzazione con cui sottoscrivere la convenzione avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

La Convenzione che sarà stipulata con il soggetto individuato dal presente avviso avrà durata di cinque anni a partire dalla data dell'entrata in vigore della medesima.

Nel rispetto dei recenti orientamenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, questo avviso non è volto ad instaurare un rapporto contrattuale, ma è finalizzato a sottoscrivere una Convenzione alle condizioni stabilite dall'art. 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La Convenzione non prevede l'erogazione di finanziamenti pubblici né rimborsi spese da parte dell'Amministrazione Comunale, restando i costi delle attività a carico degli utenti fruitori dei corsi.

C) Obiettivi, interventi e destinatari

C.1) Obiettivi e interventi

L'Amministrazione comunale di Rho, come detto, intende selezionare un'associazione sportiva dilettantistica o un'associazione di promozione sociale, quali Enti del Terzo Settore, con cui sottoscrivere la convenzione per la realizzazione di interventi sussidiari consistenti nell'organizzazione e gestione di corsi di ginnastica, finalizzati al mantenimento del benessere psicofisico e alla promozione dell'invecchiamento attivo della popolazione anziana residente nel Comune di Rho.

Gli interventi sono molteplici:

- organizzare corsi di ginnastica per la popolazione anziana nelle diverse aree del territorio comunale;
- assicurare la presenza di personale qualificato per la conduzione delle attività;
- offrire opportunità di socializzazione e integrazione;
- promuovere il mantenimento e il miglioramento delle capacità motorie, al fine di prevenire il decadimento fisico e favorire l'autonomia personale.

Gli interventi dovranno essere organizzati garantendo i seguenti standard minimi: dovranno essere assicurate almeno n. 60 (sessanta) lezioni nel periodo compreso tra il mese di ottobre e il mese di maggio, con possibilità di recupero delle eventuali lezioni non svolte entro il mese di giugno; ciascuna lezione dovrà avere una durata minima di 45 (quarantacinque) minuti e dovrà essere prevista una frequenza bisettimanale.

Le attività indicate corrispondono ad una parte delle attività di interesse generale che gli Enti del Terzo Settore possono esercitare ai sensi dell'art. 5 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Il soggetto individuato attraverso il presente avviso deve garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici:

- promuovere il benessere psicofisico della popolazione anziana residente attraverso la realizzazione di corsi di ginnastica e attività motorie adattate, finalizzate al mantenimento dell'autonomia personale e alla prevenzione della fragilità;
- favorire l'invecchiamento attivo e la partecipazione sociale degli anziani, attraverso attività che incentivino la socializzazione e il coinvolgimento nella vita della comunità;
- assicurare la diffusione capillare delle attività sul territorio comunale, garantendo l'accessibilità ai corsi nelle diverse aree;
- organizzare le attività in condizioni di sostenibilità economica per gli utenti, prevedendo che la quota di partecipazione sia determinata dall'Amministrazione Comunale e corrisposta direttamente dagli utenti al soggetto attuatore, senza oneri a carico del Comune.

Le attività specifiche potranno essere riviste, integrate e meglio dettagliate nell'ambito del processo di definizione della convenzione, approfittando dell'apporto che il soggetto selezionato sarà in grado di offrire in termini di conoscenza dei bisogni del target, di competenze tecniche e organizzativo-gestionali dei servizi e di capacità creative, ideative e progettuali degli interventi.

C.2) Modalità di ammissione agli interventi

L'accesso agli interventi sarà subordinato alla preliminare iscrizione da parte degli utenti. Tale iscrizione avverrà presentando apposita istanza all' Ente del Terzo Settore.

L'accesso agli interventi sarà autorizzato sulla base dei seguenti criteri:

- essere cittadino residente a Rho che abbia compiuto 50 anni alla data del 31 agosto di ogni anno fino al raggiungimento di un numero massimo di iscritti di 30 persone per corso;
- in caso di iscrizioni in numero superiore verrà definita una graduatoria sulla base dei seguenti macro-criteri:
 - a. Livello di priorità 1: ordine di età, privilegiando gli utenti più anziani;
 - b. Livello 2: ordine cronologico di presentazione della domanda;

La procedura di accesso sarà gestita direttamente dall'Ente del Terzo Settore.

A seguito della richiesta, l'utente iscritto interloquirà direttamente con l'Ente del Terzo Settore per l'attivazione degli interventi.

C.3) Destinatari

Gli utenti degli interventi di cui al presente Avviso Pubblico sono costituiti da persone anziane ultracinquantenni residenti nel Comune di Rho.

Relativamente ai corsi di ginnastica gli utenti dovranno essere:

- in possesso di certificato medico di buona salute redatto ai sensi della normativa vigente;
- in condizioni di sufficiente autonomia sia cognitiva che di deambulazione autonoma;

D) Requisiti di partecipazione

D.1) Enti del Terzo Settore Ammessi

Possono partecipare **esclusivamente** le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, quali enti del terzo settore disciplinati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale deve svolgere la propria attività nei campi indicati dall'art. 5 comma 2, lettera a) decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il requisito sarà comprovato producendo lo statuto o gli atti fondamentali da cui risulti che l'ente opera nei campi d'azione richiesti.

Possono partecipare anche le associazioni sportive dilettantistiche a condizione che siano organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, quali Enti del Terzo Settore disciplinati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

I soggetti partecipanti devono svolgere la propria attività nei campi indicati dall'art. 5 comma 2, lettera a) decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il requisito sarà comprovato producendo lo Statuto o gli atti fondamentali da cui risulti che l'ente opera nei campi d'azione richiesti.

I soggetti partecipanti devono essere regolarmente iscritti da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Sono esclusi dal novero dei soggetti che possono essere coinvolti in questo percorso di selezione:

- le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro;
- gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dagli enti di cui ai precedenti punti.

D.2) Requisiti minimi di partecipazione

I soggetti partecipanti a questa procedura dovranno essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

D.2.1) Requisiti di ordine generale:

- insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n.36 (impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione), aggiornato con decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 109;
- non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con il Comune di Rho da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, dovranno essere rese dal legale rappresentante del candidato, o da soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza, per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94, comma 3, del decreto legislativo n. 36/2023 (impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione).

Nel caso in cui più soggetti intendano partecipare in raggruppamento o comunque con una forma di partenariato, ogni partecipante deve possedere i requisiti di ordine generale.

D.2.2) Requisiti tecnico-professionali:

- aver realizzato nell'ultimo triennio corsi di ginnastica per anziani per la durata complessiva, sommando i diversi corsi, di almeno 120 ore;
- dimostrare tale requisito con l'indicazione dei corsi gestiti, della loro durata e dell'ente per conto del quale hanno erogato il servizio.

Gli Enti proponenti potranno avvalersi della collaborazione di altre associazioni sportive dilettantistiche e di promozione sociale o di altri soggetti del Terzo Settore quali enti partner, la cui adesione al progetto dovrà essere preventivamente manifestata con apposita attestazione indicante il ruolo che gli stessi andranno ad assumere.

Nel caso in cui gli Enti del Terzo Settore intendano partecipare in raggruppamento o comunque con una forma di partenariato, i requisiti minimi di partecipazione sono posseduti dal raggruppamento / partenariato nel loro complesso.

Tali requisiti sono da comprovare con autodichiarazione nella fase di presentazione del progetto.

E) Fasi e tempi del procedimento

E.1) Fasi del procedimento

Nel rispetto delle indicazioni contenute nei documenti di indirizzo e dell'art. 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le fasi del procedimento sono le seguenti:

prima fase:

- avvio del procedimento con atto del dirigente della Pubblica Amministrazione;
- pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati;
- selezione dei soggetti;

seconda fase:

[Comune di Rho](#)

- verifica ed eventuale modifica della proposta progettuale e dello schema di Convenzione;
- conclusione della procedura ad evidenza pubblica;

terza fase:

- sottoscrizione della Convenzione ed avvio degli interventi.

La terza fase è naturalmente subordinata alla positiva conclusione della seconda. Pertanto, la terza fase non è obbligatoria e vincolante per le parti (Comune ed Ente del Terzo Settore) potendo il procedimento concludersi senza che si giunga alla sottoscrizione della Convenzione.

E.2) Responsabilità del procedimento

La responsabilità del procedimento è attribuita all'Area 2 Servizi alla Persona, ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il responsabile del progetto è la Responsabile dei Servizi Sociale dott.ssa Gabriella Di Pancrazio.

E.3) Selezione dei soggetti

E.3.1) Modalità di partecipazione

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre martedì 30 giugno 2026 **alle ore 12.00**, tramite spedizione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: **pec.protocollo.comunerho@legalmail.it**;

La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modulo predisposto per questo specifico avviso (Allegato A), avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta e tutta la documentazione utile all'applicazione dei criteri selettivi. Oltre al modulo, **è necessario compilare il format progettuale sintetico** (Allegato B) predisposto per questo specifico avviso.

In particolare, il candidato dovrà allegare una proposta progettuale tecnica di massima che ripercorra le voci previste nei criteri selettivi. La proposta dovrà tenere conto delle azioni generali perseguite con il documento approvato con deliberazione di Giunta comunale del 26 maggio 2026, n. 93

È possibile chiedere un sopralluogo per visionare i locali facendone richiesta via mail al Responsabile del procedimento entro il giorno **martedì 16 giugno 2026**. Il sopralluogo potrà essere svolto sino al termine di scadenza dell'avviso.

E.3.2) Chiarimenti

Le informazioni su questo Avviso possono essere richieste al Responsabile del procedimento ai seguenti contatti:

posta elettronica certificata: pec.protocollo.comunerho@legalmail.it;

posta elettronica ordinaria: gabriella.dipanrazio@comune.rho.mi.it;

unitaoperativa.anziani@comune.rho.mi.it

telefono: 02 93332441 – 02 93332355

I candidati possono chiedere chiarimenti scritti, entro e non oltre il giorno **martedì 16 giugno 2026** indirizzando al Responsabile del procedimento una specifica richiesta via posta elettronica all'indirizzo: gabriella.dipanrazio@comune.rho.mi.it;

	Scadenza Data	Paragrafo di riferimento
Richieste chiarimenti	martedì 16 giugno 2026	E.3.2)
Richiesta sopralluogo	martedì 16 giugno 2026	E.3.1)
Presentazione progetto	martedì 30 giugno 2026	E.3.1)

E.3.3) Istruttoria preliminare

Il Responsabile del procedimento cura l'istruttoria preliminare e verifica:

- il rispetto della scadenza di presentazione della domanda e dei relativi allegati indicati nell'Avviso pubblico;
- il rispetto dei requisiti di ammissibilità e partecipazione previsti da questo Avviso;
- la completezza della documentazione e il corretto utilizzo della modulistica.

Il Responsabile del procedimento comunica l'esito della valutazione preliminare e può richiedere integrazioni documentali o chiarimenti.

L'ammissibilità è comunicata ai partecipanti con comunicazioni elettroniche.

E.3.4) Commissione di valutazione

La commissione di valutazione è nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle proposte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della convenzione.

La commissione è responsabile della valutazione delle proposte presentate dai concorrenti nella fase A e fornisce ausilio al Responsabile del procedimento.

Per la selezione del soggetto con cui sottoscrivere la convenzione la Commissione di valutazione avrà a disposizione complessivamente cento punti che saranno attribuiti alle proposte progettuali sulla base dei seguenti criteri:

- (a) esperienza dell'Ente del Terzo Settore negli interventi per la popolazione anziana sul territorio di Rho: max 35 punti;
- (b) gestione degli interventi e proposta progettuale: max 40 punti;
- (c) contenuti per il corretto funzionamento dell'Ente del Terzo Settore: max 25 punti.

Questi criteri generali sono ulteriormente specificati nei seguenti criteri selettivi:

Voce	Sub voce	Descrizione e tipologia	Punti max
A) Esperienza dell'ETS sul territorio di Rho	(a) Esperienza specifica sul territorio	Tipologia Discrezionale (D) Esperienza nella gestione di corsi di ginnastica o attività motorie per anziani sul territorio del Comune di Rho: numero di corsi realizzati, anni di attività, continuità degli interventi.	20
	(b) Volume di attività pregressa	Tipologia Tabellare (T) Numero di ore di corsi di ginnastica per anziani realizzate nell'ultimo triennio: 5 pt se ≥ 600 ore; 3 pt se 450–599 ore; 1 pt se 300–449 ore (soglia minima di partecipazione).	5
	(c) Radicamento nel territorio	Tipologia Discrezionale (D) Collaborazioni attive con enti o associazioni locali, conoscenza delle specifiche esigenze della popolazione anziana residente.	10
B) Gestione degli interventi e proposta progettuale	(a) Qualità della proposta progettuale	Tipologia Discrezionale (D) Articolazione delle attività, distribuzione sul territorio comunale, frequenza e varietà dei corsi proposti, modalità di accoglienza e gestione delle iscrizioni.	15
	(b) Qualificazione del personale	Tipologia Discrezionale (D) Titoli ed esperienze degli istruttori proposti (es. laurea in scienze motorie, brevetti federali, formazione specifica per attività motoria adattata agli anziani). Numero di figure professionali dedicate.	15

Voce	Sub voce	Descrizione e tipologia	Punti max
	(c) Proposte migliorative e integrative	Tipologia Discrezionale (D) Attività aggiuntive rispetto agli standard minimi (es. ginnastica in acqua, posturale, eventi di socializzazione), strumenti di monitoraggio del benessere dei partecipanti, iniziative di prevenzione della fragilità.	10
C) Contenuti per il corretto funzionamento dell'ETS	(a) Solidità organizzativa e gestionale	Tipologia Discrezionale (D) Struttura dell'ente, presenza di figure di coordinamento dedicate, strumenti di rendicontazione e controllo della qualità.	10
	(b) Sostenibilità economica	Tipologia Discrezionale (D) Capacità di garantire la continuità del servizio per tutta la durata della convenzione, piano di gestione delle quote di partecipazione, politiche di accessibilità economica per gli utenti.	10
	(c) Supporto certificazione medica	Tipologia Tabellare (T) Disponibilità di supporto per il rilascio del certificato medico di buona salute: l'associazione offre una convenzione con medici o strutture sanitarie per agevolare il rilascio del certificato richiesto agli iscritti (ai sensi della normativa vigente), con eventuale agevolazione sul prezzo della visita medica a favore degli iscritti ai corsi. 5 pt — convenzione attiva con medici/strutture sanitarie e agevolazione sul prezzo della visita per gli iscritti 3 pt — convenzione attiva con medici/strutture sanitarie, senza agevolazione sul prezzo 0 pt — servizio non offerto	5

Il complesso dei punteggi sulle **componenti qualitative** (A – B - C) ammonta a **100 punti**.

Con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione della proposta o mancata proposta di quanto specificamente richiesto.

Metodo per i criteri T (tabellari): punteggio assoluto attribuito in funzione dello specifico valore raggiunto dalla proposta.

Metodo per i criteri D (discrezionali): aggregativo-compensatore, attribuendo i relativi coefficienti, variabili tra zero ed uno, discrezionalmente da parte dei singoli commissari. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

I commissari attribuiranno i coefficienti sulla base di questo metodo:

Descrittore	Coefficiente
Ottimo	1
Più che buono	0,9
Buono	0,8
Più che adeguato	0,7
Adeguato	0,6
Non adeguato	0,5
Scarso	0,4

Tabella 1 - Coefficienti descrittori

Non saranno svolte ulteriori riparametrazioni.

E.3.5) Svolgimento delle operazioni

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione di valutazione.

La commissione, in seduta pubblica, procederà all’apertura della proposta progettuale e alla verifica della presenza dei documenti richiesti da questo Avviso.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame e alla valutazione delle proposte progettuali e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati in questo Avviso.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto E.3.4).

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole proposte progettuali.

Sarà formata la graduatoria in ordine decrescente, dal punteggio più alto al più basso.

Sarà selezionato il progetto che avrà conseguito il miglior punteggio complessivo.

A parità di punteggio complessivo sarà selezionato il progetto con il miglior punteggio derivante dalla somma dei criteri A – B - C.

E.4) Attività di verifica del progetto e perfezionamento dello schema di convenzione

Concluse le operazioni di selezione dei soggetti, il RUP avvierà la fase di verifica ed eventuale modifica della proposta progettuale e dello schema di Convenzione.

Sarà avviata la valutazione e discussione critica, anche con lo scopo di definire eventuali variazioni ed integrazioni coerenti con i programmi del Comune di Rho.

Saranno quindi definiti gli aspetti esecutivi, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Avviso. Le attività saranno riportate in uno o più verbali, a cura del RUP.

E.5) Convenzione

La convenzione dovrà contenere necessariamente almeno i seguenti elementi:

- le disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge;
- la durata del rapporto convenzionale;
- il contenuto e le modalità dell'intervento dell'associazione sportiva dilettantistica, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;
- le coperture assicurative di cui all'articolo 18 del 3 luglio 2017, n. 117;
- le modalità di risoluzione del rapporto;
- le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;
- la verifica dei reciproci adempimenti.

La convenzione ha durata di cinque anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima, che potrà essere prorogata fino ad un massimo di altri cinque anni, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, per un totale complessivo di dieci anni, previo accordo tra le parti.

La Convenzione non prevede l'erogazione del contributo a rimborso delle spese.

Nello sviluppo dei contenuti della Convenzione saranno previste:

- gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ove applicabile;
- il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dalla Pubblica Amministrazione e da quelle offerte dagli Enti del Terzo Settore nel corso del procedimento, nonché le modalità di gestione delle quote di partecipazione corrisposte dagli utenti;
- le eventuali garanzie e coperture assicurative richieste agli Enti del Terzo Settore (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);

- la disciplina in ordine alla VIS (valutazione di impatto sociale) come risultante dagli atti della procedura;
- i termini e le modalità della rendicontazione delle attività svolte;
- i limiti e le modalità di revisione della convenzione;
- la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in applicazione della disciplina vigente.

Le palestre saranno concesse gratuitamente dal Comune di Rho.

Sono a carico del soggetto gestore:

- fornitura degli attrezzi per le attività di ginnastica, ove la palestra non abbia dotazione adeguata di attrezzi;
- gestione amministrativa e fiscale delle iscrizioni e delle tariffe.

F) Risorse

F.1) Risorse finanziarie

F.1.1) Quote di partecipazione degli utenti

L'Amministrazione Comunale non eroga contributi né rimborsi spese all'Ente del Terzo Settore. I costi delle attività oggetto della Convenzione sono integralmente a carico degli utenti fruitori dei corsi, mediante il versamento di una quota di partecipazione determinata dall'Amministrazione Comunale e corrisposta direttamente dagli utenti all'Ente del Terzo Settore.

L'importo della quota di partecipazione è stabilito dall'Amministrazione Comunale e potrà essere aggiornato, tenuto conto dei costi effettivi di gestione delle attività e dei principi di accessibilità economica per gli utenti. L'Ente del Terzo Settore non potrà richiedere agli utenti corrispettivi diversi o superiori a quelli stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

F. 1.2) Costi di gestione a carico dell'Ente del Terzo Settore

Tutti i costi necessari per l'organizzazione e la gestione dei corsi sono a carico dell'Ente del Terzo Settore e sono coperti dalle quote di partecipazione versate dagli utenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra tali costi:

- spese per il personale dipendente;
- spese per il personale volontario (es. Rimborso km, biglietti mezzi pubblici, formazione, promozione vita associativa);
- spese per il coordinamento e gestione complessiva del progetto;
- spese per la realizzazione e gestione delle attività;
- spese per beni strumentali del progetto (es. Manutenzione mezzi, carburante, bolli etc);
- spese di gestione (es. Investimento e ammortamento per il rinnovo del parco mezzi);

- spese per le coperture assicurative (RCT, RCO, RC auto e kasko);
- materiali di consumo.

L'Ente del Terzo Settore dovrà stipulare apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti alla gestione degli interventi, per le tipologie ed i massimali d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

- R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi):

5.000.000,00 euro per sinistro;

2.000.000,00 euro per persona;

1.000.000,00 euro per danni a cose o animali;

- R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro):

3.000.000,00 euro per sinistro;

2.000.000,00 euro per persona

per danni che possono derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dall'Ente del Terzo Settore stesso o che questi possono causare agli utenti, ai loro beni, alla struttura e attrezzature di proprietà comunale, per la durata della Convenzione, a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si dovessero verificare durante lo svolgimento degli interventi e imputabili alla stessa, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità a riguardo. Gli oneri che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo verranno interamente addebitati all'ente.

L'Ente del Terzo Settore dovrà sottoscrivere un'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Tale assicurazione dovrà essere garantita sia ai volontari occasionali che non occasionali.

In generale tutte le spese dovranno essere debitamente documentate e corredate dalle fatture e/o ricevute fiscali. L'Ente del Terzo Settore è tenuto a conservare la documentazione contabile relativa alle quote degli utenti e alle spese sostenute per tutta la durata della Convenzione e per i cinque anni successivi alla sua scadenza.

F.1.3) Rendicontazione delle attività

L'Ente del Terzo Settore si impegna a garantire la presentazione di:

- un report annuale, entro il 31 gennaio, di rendicontazione delle attività svolte con lo sviluppo dei seguenti aspetti:
- le attività svolte: la tipologia, i luoghi di svolgimento, il numero di utenti iscritti ai corsi, ecc.;
- la rilevazione delle criticità rilevate, le proposte migliorative e le considerazioni complessive sull'andamento del progetto;
- la rendicontazione delle entrate derivanti dalle quote di partecipazione degli utenti;
- il proprio Bilancio economico;
- una verifica annuale sul grado di soddisfazione dei singoli interventi da parte dell'utenza (customer satisfaction).

L'Amministrazione Comunale potrà predisporre uno specifico format di relazione con indicazione delle informazioni e dei dati richiesti. L'Ente del Terzo Settore è tenuto a adempiere a tale obbligo informativo.

L'Ente del Terzo Settore è tenuto a garantire la presenza, qualora necessario, a n. 1 riunioni periodiche annue di monitoraggio con l'Amministrazione Comunale.

F.2) Risorse immobiliari

F.2.1) Strutture per le attività

Il Comune concede gratuitamente l'uso delle palestre comunali e scolastiche.

L'elenco delle strutture utilizzabili è contenuto nell'allegato 1.

È possibile chiedere un sopralluogo per visionare le palestre messe a disposizione, facendone richiesta al responsabile del procedimento entro il giorno martedì 16 giugno 2026. Il sopralluogo potrà essere svolto sino al termine di scadenza dell'avviso.

F.2.2) Sede alternativa

Nel periodo di durata della convenzione l'Amministrazione Comunale, per esigenze organizzative relative ai propri servizi, potrà individuare una o più sedi alternative rispetto alle palestre messe a disposizione. In tale circostanza:

- l'Amministrazione Comunale ne darà comunicazione con un termine di preavviso adeguato alle circostanze;
- l'Ente del Terzo Settore sarà tenuto a garantire la continuità del servizio negli spazi alternativi assegnati.

La mancata dichiarazione di disponibilità di quanto previsto costituisce motivo di esclusione dalla procedura.

F.3) Altre risorse

In aderenza al principio di collaborazione sussidiaria per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi degli interventi, il soggetto selezionato metterà a disposizione proprie risorse strumentali, umane e finanziarie, come identificate nella proposta progettuale.

G) Spese e oneri a carico dell'Ente del Terzo Settore

L'Ente del Terzo Settore risponderà del corretto utilizzo e del buono stato conservativo di quanto messo a disposizione dall'Amministrazione, provvedendo con costi a proprio carico- ove necessario - all'acquisto di attrezzature integrative e/o sostitutive;

La disponibilità di quanto assegnato all'Ente del Terzo Settore avviene esclusivamente in relazione all'espletamento degli interventi oggetto del presente Avviso Pubblico.

La convenzione verrà redatta in forma di scrittura privata sottoscritta digitalmente.

La Convenzione non è soggetta a registrazione se non in caso d'uso e con onere a carico della parte richiedente.

Saranno a carico dell'Ente del Terzo Settore, che si impegna al pieno assolvimento, le imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione degli interventi oggetto del presente Avviso Pubblico.

Nella gestione degli interventi l'Ente del Terzo Settore deve garantire la presenza di unità di personale adeguato sotto il profilo del numero di unità e adeguatamente formato e preparato.

L'Ente del Terzo Settore dovrà fornire l'elenco del personale volontario e non volontario impegnato, che deve risultare dotato dei seguenti requisiti:

- affidabilità personale;
- attitudine alla prestazione;
- motivazione alla relazione con l'utente;
- disponibilità all'aggiornamento;
- capacità di raccordare la propria attività con gli scopi e le metodologie stabilite e condivise.

Il personale volontario dovrà comunque essere adeguatamente formato e tutelato dal punto di vista assicurativo. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla formazione relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Ente del Terzo Settore, nei limiti stabiliti dal decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, potrà impiegare personale dipendente. In tale circostanza dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale, assicurativa, disciplinanti i rapporti di lavoro di categoria. A tal fine l'Ente del Terzo Settore si impegna a corrispondere al personale adibito le retribuzioni in ottemperanza ai contratti collettivi nazionali di settore - secondo il profilo professionale di riferimento - e agli accordi sindacali vigenti (ivi compresi i contratti integrativi territoriali) e a soddisfare gli obblighi retributivi relativi alle assicurazioni sociali e alle assicurazioni infortuni per quanto riguarda i propri dipendenti.

I suddetti obblighi vincoleranno l'Ente del Terzo Settore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti i CCNL e indipendentemente dalla sua struttura e dimensione e da ogni sua altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Per particolari incarichi potranno essere previste forme di rapporto contrattuale diverse da quelle del lavoro subordinato disciplinato da CCNL. Tali forme dovranno comunque essere conformi alla normativa vigente.

L'Ente del Terzo Settore può avvalersi della collaborazione di volontari del Servizio Civile Nazionale o di altra natura e di tirocinanti. La loro presenza deve essere comunicata all'Amministrazione Comunale e sarà complementare all'attività lavorativa svolta dal personale dell'Ente del Terzo Settore.

L'Ente del Terzo Settore avrà l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le disposizioni relative alla normativa che disciplina la sicurezza sui luoghi di lavoro.

H) Disposizioni in materia di sicurezza

L'Ente del Terzo Settore assume piena e diretta responsabilità in ordine alla garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rigoroso rispetto di ogni adempimento prescritto dalla disciplina di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii..

L'Amministrazione Comunale consegnerà copia dei piani di emergenza e di evacuazione delle strutture messe a disposizione

È inoltre a carico dell'Ente del Terzo Settore l'indizione delle riunioni periodiche previste dalla normativa succitata, la dotazione dei dispositivi di protezione individuali necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza.

I) Verifiche e controlli.

I.1) Controlli sui requisiti.

Il responsabile del procedimento può disporre controlli, anche a campione, sul possesso e sul mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di partecipazione.

La perdita dei requisiti o le false dichiarazioni rese comportano l'esclusione dalle fasi di selezione e stipulazione della convenzione.

Qualora la Convenzione sia già stata stipulata, questa sarà risolta.

Il Comune di Rho potrà decidere di attivare la convenzione con altri candidati, secondo l'ordine della graduatoria approvata.

I.2) Aggiornamento delle informazioni.

Quando il soggetto selezionato subisce trasformazioni o modifica atti e informazioni rilevanti, ne dà comunicazione al Responsabile del procedimento entro trenta giorni dall'avvenimento dei fatti o dal compimento degli atti.

Sono considerate certamente rilevanti le modifiche statutarie, il cambiamento del legale rappresentante, le modifiche degli organi di amministrazione, la migrazione in altra sezione del Registro Unico Nazionale.

I.3) Cause di risoluzione

Costituiscono causa di esclusione o di risoluzione della convenzione:

- il mancato possesso o la falsa dichiarazione in ordine ai requisiti previsti dal paragrafo D.2);
- mancata attivazione degli interventi entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- la cancellazione dell'Ente del Terzo Settore dal Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore;
- la violazione di disposizioni di bandi o il comportamento fraudolento o scorretto che possano aver determinato la perdita di finanziamenti pubblici e privati;
- gravi violazioni, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente Avviso Pubblico;

- apertura di procedura di sequestro, pignoramento, concordato fallimentare, fallimento a carico dell'Ente del Terzo Settore;
- violazione della vigente normativa antimafia;
- violazione delle norme e delle prescrizioni secondo le leggi e i regolamenti vigenti in merito ad assunzione, tutela, protezione e assistenza del personale;
- fatti o azioni commesse nell'esecuzione di progetti di partenariato, di co-progettazioni o altri appalti che abbiano comportato l'irrogazione di sanzioni penali, amministrative, tributarie o il risarcimento di un danno in capo all'Ente del Terzo Settore interessato, ad un altro partner o al Comune di Rho.

J) Controversie

Per ogni controversia che potesse derivare nel periodo di vigenza della convenzione è competente il Foro di Milano; le eventuali spese di giudizio saranno a carico della parte soccombente.

K) Trattamento dei dati

K.1) Trattamento dei dati degli Enti del Terzo Settore

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 la richiesta e il trattamento dei dati dei partecipanti sono finalizzate allo svolgimento delle attività di selezione e aggiudicazione del servizio.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.

La conseguenza di un eventuale rifiuto consiste nell'esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva e nell'impossibilità di eseguire validamente la convenzione.

I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

- il personale comunale implicato nel procedimento;
- gli eventuali partecipanti alla procedura selettiva;
- ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni rese e per ogni controllo previsto dalla legislazione vigente.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Rho nella persona del Sindaco pro tempore che ha designato, con decreto 16 agosto 2022, n. 51, quale delegato al trattamento specifico il dott. Francesco Reina, Dirigente dell'Area 2 Servizi alla Persona.

K.2) Trattamento dei dati nell'attuazione

Ai fini dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con la stipulazione della convenzione gli Enti del Terzo Settore selezionati saranno nominati Responsabili del Trattamento dei dati per le attività collegate con l'esecuzione del progetto.

Gli Enti avranno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Gli Enti responsabili del trattamento non ricorreranno a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica del titolare del trattamento o suo designato.

Gli Enti responsabili del trattamento dovranno:

- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, documentando tale impegno al Comune di Rho;
- adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679;
- assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679;
- restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e conservare copia dei dati solo al fine di tutelare la propria posizione giuridica da eventuali richieste di risarcimento di danni provocati nel corso dell'esecuzione della convenzione e/o per finalità assicurative, per finalità di difesa/intervento in eventuali giudizi penali promossi per fatti occorsi durante l'esecuzione contrattuale; il tempo di conservazione non potrà essere superiore a dieci anni, e comunque non oltre il termine di prescrizione civile o penale applicabile; al termine del periodo legale di conservazione massima, gli Enti dovranno dare comunicazione dell'avvenuta cancellazione dei dati al Comune di Rho, anche a convenzione scaduta;
- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti da questo articolo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
- Sarà possibile anche addivenire alla stipulazione di un accordo di Contitolarità di trattamento dei dati ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679.

L) Altre informazioni

Dopo l'esecutività del provvedimento di chiusura della procedura entro il termine indicato dall'Amministrazione Comunale nella richiesta, deve:

- presentare le polizze assicurative richieste;
- firmare la convenzione.

M) Appendice normativa

M.1) Inquadramento

L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:

“ 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”

L'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 ha rafforzato la valenza della norma appena citata: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”.

L'art. 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 prevede che:

” 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti

nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione..”

La nuova normativa rinforza la centralità del rapporto tra enti pubblici ed enti del terzo settore, richiedendo il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

Peraltro, appare oggi in via di superamento, almeno sul piano dottrinale, quella opinione che poneva il Codice del Terzo Settore in posizione subordinata al Codice dei Contratti.

La sentenza della Corte costituzionale del 26 giugno 2020, n. 131 ha aperto infatti una nuova via per la relazioni tra il Codice del Terzo Settore e l'allora vigente Codice dei Contratti ex decreto legislativo 50/2016.

Si legge nella motivazione della decisione: “Il citato art. 55, che apre il Titolo VII del CTS, disciplinando i rapporti tra ETS e pubbliche amministrazioni, rappresenta dunque una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost. Quest'ultima previsione, infatti, ha esplicitato nel testo costituzionale le implicazioni di sistema derivanti dal riconoscimento della «profonda socialità» che connota la persona umana (sentenza n. 228 del 2004) e della sua possibilità di realizzare una «azione positiva e responsabile» (sentenza n. 75 del 1992): fin da tempi molto risalenti, del resto, le relazioni di solidarietà sono state all'origine di una fitta rete di libera e autonoma mutualità che, ricollegandosi a diverse anime culturali della nostra tradizione, ha inciso profondamente sullo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. Prima ancora che venissero alla luce i sistemi pubblici di welfare, la creatività dei singoli si è espressa in una molteplicità di forme associative (società di mutuo soccorso, opere caritatevoli, monti di pietà, ecc.) che hanno quindi saputo garantire assistenza, solidarietà e istruzione a chi, nei momenti più difficili della nostra storia, rimaneva escluso. Si è identificato così un ambito di organizzazione delle «libertà sociali» (sentenze n. 185 del 2018 e n. 300 del 2003) non riconducibile né allo Stato, né al mercato, ma a quelle «forme di solidarietà» che, in quanto espressive di una relazione di reciprocità, devono essere ricomprese «tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 309 del 2013). È in espressa attuazione, in particolare, del principio di cui all'ultimo comma dell'art. 118

Cost., che l'art . 55 CTS realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria (...)."

Il nuovo codice dei contratti pubblici, decreto legislativo del 31 marzo 2023 n. 36/2023, rappresenta un chiaro passo verso nuove modalità di attuazione dell'azione amministrativa. Nello specifico, l'articolo 6 stabilisce che *"In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017".*

L'apertura del nuovo codice verso i rapporti con il Terzo Settore dirama le tensioni applicative preesistenti tra il vecchio Codice dei contratti pubblici (d.lgs 50/2016) e il Codice del Terzo Settore (d.lgs 117/2017). Le interpretazioni tra i due codici sono state oggetto di grande dibattito: in particolare, nel 2018 il Consiglio di Stato ha espresso il parere n. 2052 su richiesta dell'ANAC, riguardo la normativa applicabile ai contratti pubblici alla luce dei nuovi codici. Il CdS ha concluso che, nel rispetto delle norme europee in tema di concorrenza, alle procedure di affidamento dei servizi sociali previste dal Codice del Terzo settore non sono applicabili le disposizioni del Codice dei contratti pubblici quando prive di carattere selettivo – quindi non tese all'affidamento del servizio, come nel caso dell'accreditamento – o quando sono offerte in forma integralmente gratuita – in questo caso è prevedibile un rimborso spese di natura specifica e non forfettaria. Al contrario, la concorrenza deve essere tutelata se il servizio è svolto in forma onerosa, la quale ricorre anche quando il rimborso spese previsto è di tipo forfettario. Un passaggio fondamentale del parere in questione è quello in cui il Consiglio di Stato specifica che, in caso di ricorso a modalità di affidamento escluse dal Codice dei contratti pubblici, l'Amministrazione affidataria deve puntualmente specificare le motivazioni di tale scelta. Questa posizione del CdS mostra, chiaramente, come sia preferito il ricorso al Codice dei contratti pubblici, nel rispetto delle norme europee sulla concorrenza.

Le sollecitazioni della Corte costituzionale di cui alla sentenza 131/2020 sono state accolte di fatto dal nuovo Codice, che all'articolo 6 ribadisce come principio di carattere generale la separazione tra disciplina dei contratti pubblici e gli strumenti individuati dal Codice del Terzo settore.

Il successivo articolo 7 ribadisce l'autonomia organizzativa delle pubbliche amministrazioni quando al comma 1 stabilisce che *"Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea"*.

Entrambi gli articoli, quindi, delineano la chiara possibilità per le pubbliche amministrazioni di favorire modelli organizzativi di amministrazione condivisa con gli enti del Terzo settore.

I modelli organizzativi dell'amministrazione condivisa devono essere applicati nel rispetto dei principi amministrativi del pari trattamento, della trasparenza e del principio del risultato. L'articolo 6 introduce il principio del risultato, il quale viene disciplinato all'articolo 1 del nuovo codice. Il comma 3 delimita l'applicazione di tale principio ai contratti pubblici, escludendolo quindi

dall'ambito dell'amministrazione condivisa. Tuttavia, il comma 4 stabilisce che il principio del risultato è il criterio attraverso cui si esercita il potere discrezionale per l'individuazione della regola da applicare ai casi concreti. In questo senso, il principio del risultato opererebbe nell'ambito dell'esercizio creativo dell'autonomia amministrativa per il perseguimento degli interessi sociali.

M.2) Le linee guida ministeriali

Le linee guida ministeriali sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55 e 57 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 (codice del terzo settore) in materia di convenzioni contengono alcuni principi ed alcune indicazioni che riepiloghiamo sinteticamente:

- la collaborazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale concorre al raggiungimento di una finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio.;
- le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
- le convenzioni sono finalizzate allo svolgimento in favore di terzi (quindi, non degli associati) di attività o servizi sociali di interesse generale, a condizione che tali convenzioni si rivelino – secondo la formulazione del legislatore – *“più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”*. Una lettura condivisibile della prescrizione induce a ritenere che non si tratti di una mera valutazione economica di riduzione dei costi gravanti sulle PP.AA. bensì che si richieda di verificare l'effettiva capacità delle convenzioni di conseguire quegli obiettivi di solidarietà, accessibilità e universalità che la giurisprudenza europea ha evidenziato come fondamento della disciplina. Pertanto, occorre “leggere” la prescrizione del *“maggior favore rispetto al mercato”* come formula sintetica che compendia una valutazione complessiva svolta dalla P.A. sugli effetti del ricorso ad una convenzione, in luogo dell'applicazione della disciplina di diritto comune per l'affidamento dei servizi sociali (in tal senso, TAR Puglia – Lecce, sez. II, n. 2049/2019, che valorizza il profilo motivazionale);
- l'individuazione dei soggetti con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative *“riservate”*;
- Il legislatore indica, fra i criteri di valutazione delle procedure, il possesso da parte degli enti dei requisiti di moralità professionale e la dimostrazione di una *“adeguata attitudine da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari”*.

Le Linee guida indicano le fasi del procedimento per la sottoscrizione di una convenzione:

- 1) Indizione del procedimento per la stipula di convenzione (avviso);
- 2) pubblicazione sui siti informatici dell'avviso e dei relativi allegati;
- 3) procedura comparativa per la scelta del soggetto (ODV o APS);

- 4) conclusione della procedura comparativa e pubblicazione del provvedimento finale;
- 5) sottoscrizione della convenzione e pubblicazione della convenzione

Più in particolare le linee guida aggiungono anche che le fasi della procedura si possono così riassumere:

- 1) pubblicazione dell'avviso;
- 2) valutazione dei progetti presentati;
- 3) adozione del provvedimento di approvazione della eventuale relativa graduatoria e di individuazione dell'intervento /degli interventi ammessi a finanziamento;
- 4) sottoscrizione della convenzione;
- 5) attuazione delle attività previste nel progetto e controllo pubblico in itinere ed ex post sia in relazione alla conformità delle attività svolte rispetto ai contenuti del progetto finanziato, che in relazione alla regolarità delle spese sostenute e rendicontate.

Secondo le stesse Linee guida oggetto necessario delle convenzioni sono, secondo le indicazioni del legislatore:

- 1) le disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge;
- 2) la durata del rapporto convenzionale;
- 3) il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;
- 4) le coperture assicurative di cui all'articolo 18 del CTS, che rientrano necessariamente fra le spese da ammettere a rimborso;
- 5) i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso;
- 6) le modalità di risoluzione del rapporto;
- 7) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;
- 8) la verifica dei reciproci adempimenti;
- 9) le modalità di rimborso delle spese.

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente Avviso Pubblico, è fatto rinvio al Codice Civile, nonché a tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nelle materie in oggetto.

Rho, 5 giugno 2026

IL DIRETTORE
AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
Dott. Francesco Reina¹

¹ Questo documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone: FRANCESCO REINA